

Milano, 31/03/2011
Circ. n.: u794/11 GZ/dg

E-MAIL

**ALLE AZIENDE DELLA SEZIONE
BLOCCHI E PAVIMENTI**

OGGETTO: Sezione Blocchi e Pavimenti - Certificazioni per la classificazione della resistenza al fuoco di blocchi in calcestruzzo ai sensi del D.M. 16/02/2007 e Circolare n. 0005642 del 31/03/2010

In base ad alcune segnalazioni ricevute, la presente per fornirVi alcuni chiarimenti in merito alla validità dei certificati di prova ottenuti secondo la Circolare n. 91.

Il D.M. 16/02/2007, che ha aggiornato la materia e recepito gli atti e le norme comunitarie connesse alla resistenza al fuoco, fissa, all'art. 5, i limiti temporali di validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della Circolare 14 settembre 1961, n. 91.

Successivamente, è stata emanata la Circolare del Ministero dell'Interno (*Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area protezione passiva* Prot. n. 0005642 del 31/03/2010) che nasce come risposta a chi ha chiesto di conoscere quali debbano essere – alla luce dei nuovi regolamenti in materia – gli atti certificativi inerenti le strutture di muratura (portante e non) da allegare alle istanze di sopralluogo ai fini dell'ottenimento del CPI.

La Circolare, onde consentire un graduale adattamento di tutti gli operatori alla nuova regolamentazione, ha ritenuto di introdurre una sorta di periodo transitorio, indicando come discriminante, per i certificati sperimentali ottenuti secondo la Circolare 91, la data di presentazione del progetto al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

In conclusione, ai sensi del D.M. 16/02/2007 e della Circolare n. 0005642 del 31/03/2010, i limiti temporali di validità vengono fissati nel modo seguente:

- ❑ Rapporti di prova emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: possono essere accettati, ai fini del rilascio del CPI, per le costruzioni il cui progetto è stato presentato al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima del 25 settembre 2010.
- ❑ Rapporti di prova emessi a partire dal 1° gennaio 1996: possono essere accettati, ai fini del rilascio del CPI, per le costruzioni il cui progetto è stato presentato al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima del 25 settembre 2012.

Cordiali saluti.

Il Presidente della
Sezione Blocchi e Pavimenti
Giulio Zanon